

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4623

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABBATANGELO, FINI, FRANCHI, TASSI, MARTINAT, SO-
SPIRI, TRANTINO, DEL DONNO, PELLEGATTA, RALLO, PA-
RIGI, SERVELLO, BAGHINO, MACERATINI, VALENSISE**

Presentata il 28 febbraio 1990

Nuove norme per il lavoro carcerario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il recupero sociale del detenuto e dell'internato — come, ormai, generalmente riconosciuto ed ammesso — avviene, principalmente, attraverso la forza educatrice del lavoro, e questo principio è stato pienamente recepito dalla legislazione carceraria italiana.

Sin dagli anni Trenta, il Governo dell'epoca dette pieno rilievo al lavoro nelle case di pena, anche se a quel tempo, con la sua obbligatorietà, aveva in sé una componente afflittiva. Lo Stato, allora, si avvale della mano d'opera carceraria nell'ambito dei grandi lavori pubblici e si possono ricordare le « colonne mobili » che tanta parte ebbero nella realizzazione della bonifica pontina ed in Sardegna.

Prima degli anni Quaranta gli ergastolani, che accettavano di lavorare, potevano, dopo cinque anni, essere ammessi al lavoro all'aperto; gli altri detenuti dopo un anno. Maggiori benefici inoltre erano riconosciuti a coloro che accettavano di lavorare nelle colonie, ed a questa mano d'opera va ascritta anche una parte non indifferente dei lavori effettuati in Tripolitania e Cirenaica.

Mentre lo Stato impiegava utilmente questa mano d'opera per realizzazioni a favore della collettività, nell'interno delle carceri il lavoro assunse aspetti di collaborazione con la imprenditoria privata.

La nostra attuale legislazione ha, pur essa, posto il lavoro penitenziario al centro dell'opera di rieducazione del dete-

nuto e dell'internato, con principi ed indicazioni avanzate che le valgono il comune riconoscimento in tutti i congressi internazionali.

Però alle idee, alle enunciazioni, in larga parte non ha fatto seguito una correlativa volontà di una specifica attuazione. Senza addentrarci nell'analisi delle cause e dei motivi che hanno determinato questo divario, con la presente proposta intendiamo indicare alcune soluzioni che hanno lo scopo di potenziare la forza educativa del lavoro fra la popolazione carceraria; di apportare — tramite questo lavoro — concreti benefici allo Stato ed alla collettività; coinvolgere il più possibile anche l'imprenditoria privata che sembra avere in sé la maggiore forza rieducativa.

Partendo da queste premesse, con la presente proposta di legge, prevediamo, in primo luogo, che le industrie a partecipazione statale nonché quelle private possono avvalersi della mano d'opera carceraria addestrandola in corsi di qualificazione professionale appositamente costituiti o ammettendola in quelli eventualmente in corso.

D'altro lato riteniamo opportuno che industrie, imprese, aziende agricole, il genio civile, quello militare, la protezione civile, le regioni, i comuni, le comunità montane possano impiegare nei lavori di competenza detenuti o internati, assicurando loro la stessa retribuzione che l'amministrazione carceraria corrisponde ai cosiddetti « lavoranti ».

Prevediamo, inoltre, che detenuti ed internati possano costituire cooperative di lavoro, che il Ministero di grazia e giustizia dovrebbe segnalare ad enti interessati per la valorizzazione del loro lavoro.

Naturalmente, prevediamo che le imprese a partecipazione statale e quelle private possono affidare ai detenuti la lavorazione di determinati prodotti o parti di essi, provvedendo alle attrezzature, ai macchinari e — nel caso — ai necessari istruttori.

Affidiamo, quindi, agli onorevoli colleghi l'approvazione di questa proposta di legge, che senza gravare sulle finanze dello Stato ha in sé capacità di rinnovare profondamente con concreti vantaggi individuali e sociali il mondo carcerario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, istituisce, nelle industrie e nelle imprese partecipate, corsi professionali e di specializzazione con particolare riguardo a quelli per tornitori, saldatori, aggiustatori meccanici, radiotecnici, computeristi e quanto altro può interessare la produzione, per detenuti ed internati, e favorisce la loro frequenza ai corsi esistenti.

2. Al fine di cui al comma 1 il Ministro delle partecipazioni statali sottopone al Ministro di grazia e giustizia il piano per la istituzione dei nuovi corsi, nonché l'elenco dei corsi esistenti, con l'indicazione del numero massimo di allievi da ammettere.

ART. 2.

1. Le industrie e le imprese private, attraverso i propri organi confederali e su concorde parere del Ministero di grazia e giustizia, possono attuare quanto previsto nell'articolo 1.

ART. 3.

1. Le industrie, le imprese, le aziende agricole a partecipazione statale e quelle private, il genio civile, il genio militare, il Dipartimento della protezione civile, le regioni e gli altri enti territoriali autonomi possono chiedere al Ministero di grazia e giustizia di impiegare in lavori di competenza detenuti e internati, ammessi al lavoro esterno o che già usufruiscono di licenze.

2. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito il registro delle industrie

e delle imprese nonché delle aziende agricole private, che hanno fatto richiesta, e di quelle che hanno ottenuto d'utilizzare mano d'opera carceraria.

ART. 4.

1. Le industrie, le imprese, le aziende pubbliche e private possono commettere all'amministrazione carceraria la lavorazione di prodotti da realizzarsi nell'interno degli istituti di pena.

2. A tal fine le industrie, le imprese e le aziende, d'intesa con l'amministrazione carceraria, provvedono all'impianto dei macchinari, alla fornitura dell'utensileria, delle materie prime, ed al personale tecnico per l'istruzione dei detenuti ed internati.

3. Le attrezzature, sempre che non vengano rilevate dall'amministrazione carceraria, rimangono di proprietà dell'impresa che, in ogni caso, non può smantellarle se non in accordo con il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 5.

1. L'amministrazione carceraria favorisce, in ogni modo, la costituzione di cooperative di lavoro fra detenuti ed internati, segnalandole alle industrie, alle imprese, alle aziende pubbliche e private per l'utilizzazione.

2. In particolare, l'amministrazione carceraria promuove, d'intesa con enti pubblici e privati, le cooperative agricole.

ART. 6.

1. Il lavoro comunque effettuato da detenuti ed internati a favore delle industrie, delle imprese, delle aziende, previsto dalla presente legge, è retribuito nello stesso modo con cui sono retribuiti dal Ministero di grazia e giustizia i detenuti o internati lavoranti.